

D. 9. 3. 1

III

DE HIS, QUI EFFUDERINT VEL
DEIECERINT

1. *ULPIANUS libro vicensimo tertio ad edictum.* Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: 'Unde in eum locum, quo vulgo iter fiet vel in quo consistetur, deiectionem vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. si eo ictu homo liber perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo. si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxae¹⁴ dedere.' 1. Summa cum utilitate id praetorem edixisse

nemo est qui neget: publice enim utile est sine metu et periculo per itineraria commeari. 2. Parvi autem interesse debet, utrum publicus locus sit an vero privatus, dummodo per eum vulgo iter fiat, quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis studeatur: semper enim ea loca, per quae vulgo iter solet fieri, eandem securitatem debent habere. ceterum si aliquando vulgus in illa via non commeabat et tunc deiectionem quid vel effusum, cum adhuc secreta loca essent, modo coepit commeari, non debet hoc edicto teneri. 3. Quod, cum suspenderetur, decidit, magis deiectionem videri, sed et quod suspensum decidit, pro deiectione haberi magis est. proinde et si quid pendens effusum sit, quamvis nemo hoc effuderit, edictum tamen locum habere dicendum est. 4. Haec in factum actio in eum datur, qui inhabitat, cum quid deiceretur vel effunderetur, non in dominum aedium: culpa enim penes eum est. nec adicitur culpae mentio vel infitiationis, ut in duplum detur actio, quamvis damni iniuriae utrumque exiget. 5. Sed cum homo liber perierit, damni aestimatio non fit in duplum, quia in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest, sed quinquaginta aureorum condemnatio fit. 6. Haec autem verba 'si vivet nocitumque ei esse dicetur' non pertinent ad damna, quae in rem hominis liberi facta sunt, si forte vestimenta eius vel quid aliud scissum corruptumve est, sed ad ea, quae in corpus eius admittuntur. 7. Si filius familias cenaculum conductum habuit et inde deiectionem vel effusum quid sit, de peculio in patrem non datur, quia non ex contractu venit: in ipsum itaque filium haec actio competit. 8. Cum servus habitator est, utrum noxalis actio danda sit, quia non est ex negotio gesto? an de peculio, quia non ex delicto servi venit? neque enim recte servi dicitur noxa, cum servus

III

SU COLORE CHE ABBIANO VERSATO O GETTATO
DI SOTTO <QUALCOSA>

1. *ULPIANO, nel libro ventitreesimo All'editto.* Su coloro che abbiano gettato di sotto o versato <qualcosa>, il pretore afferma: «DA DOVE, IN QUEL LUOGO PER DOVE LA GENTE PASSI O DOVE SI TRATTENGA, SARÀ STATO GETTATO DI SOTTO O VERSATO QUALCOSA, NEI CONFRONTI DI COLUI CHE IVI ABITI DARÒ UNA AZIONE PER IL DOPIO DELLA QUANTITÀ DI DANNO CHE DA CIÒ SIA STATO DATO O FATTO. SE PER QUEL COLPO SI DICA CHE PERÌ UN UOMO LIBERO, DARÒ UNA AZIONE PER CINQUANTA AUREI. SE VIVA, E SI DICA CHE GLI È STATO ARRECATO NOCUMENTO, DARÒ UNA AZIONE PER TANTO QUANTO SEMBRERÀ EQUO AL GIUDICE CHE SIA CONDANNATO COLUI CONTRO CUI PER CIÒ SI AGISCE. SE SI DICA CHE LO FECE UN SERVO SENZA CHE IL PADRONE LO SAPESSSE, AGGIUNGERÒ NELLA FORMULA: O DARE A NOSSA». 1. Non vi è nessuno che neghi che il pretore abbia provveduto a ciò nel-

l'editto con somma utilità: è, infatti, di utilità pubblica che senza timore né pericolo si transitino per le strade. 2. Deve poi importare poco, se sia un luogo pubblico, o privato, purché della gente passi di lì, perché si ha riguardo a coloro che passano, e non si interviene provvedendo alle vie pubbliche: quei luoghi, infatti, per i quali la gente suole passare, devono avere sempre la stessa sicurezza. Del resto, se un tempo la gente non transitava in una certa via, e qualcosa sia gettato di sotto o versato quando erano ancora luoghi non frequentati, mentre solo dopo si cominciò a transitarvi, <uno> non deve essere tenuto da questo editto. 3. Ciò che sia caduto mentre lo si appendeva, deve piuttosto ritenersi «GETTATO DI SOTTO»; ma anche ciò che, sospeso, sia caduto, è piuttosto da considerare come gettato di sotto. Di conseguenza, anche se qualcosa che è appeso si sia versato, sebbene nessuno l'abbia versato, si deve tuttavia dire che ha luogo l'applicazione di questo editto. 4. Questa azione modellata sul fatto si dà contro colui che abita, quando qualche cosa sia gettato di sotto o versato, non contro il proprietario della casa: la colpa, infatti, è presso di lui. Né si aggiunge <in questo editto> la menzione della colpa o della negazione della pretesa, di modo che l'azione sia concessa per il doppio, sebbene l'azione per danno da atto ingiusto richieda entrambe. 5. Ma quando perisca un uomo libero, la stima del danno non si fa per il doppio perché, per un uomo libero, non si può fare alcuna stima del suo corpo, ma la condanna si fa per cinquanta aurei. 6. Tuttavia queste parole: «SE VIVA, E SI DICA CHE GLI È STATO ARRECATO NOCUMENTO», non si riferiscono ai danni che sono stati fatti ad una cosa di un uomo libero, se per caso i suoi vestiti, o qualche cos'altro è stato strappato o rovinato, ma a quelli che sono stati commessi sul suo corpo. 7. Se un figlio in potestà prese in locazione l'alloggio di un piano superiore, e da lì sia stato gettato di sotto o versato qualcosa, non si dà l'azione nei limiti del peculio contro il padre, perché non deriva da contratto; questa azione compete pertanto contro il figlio stesso. 8. Se colui che abita è un servo, si dovrà forse dare l'azione nossale, perché non nasce dall'aver gestito una attività negoziale, oppure quella nei limiti del peculio, perché non deriva da un delitto del servo? Non è infatti esatto dire che è un fatto delittuoso del servo, poiché il servo non ha

nihil nocuerit. sed ego puto impunitum servum esse non oportere, sed extra ordinem officio iudicis corrigendum. 9. Habitare autem dicimus vel in suo vel in conducto vel gratuito. hospes plane non tenebitur, quia non ibi habitat, sed tantisper hospitatur, sed is tenetur, qui hospitium dederit: multum autem interest inter habitatorem et hospitem, quantum interest inter domicilium habentem et peregrinantem. 10. Si plures in eodem cenaculo habitent, unde delectum est, in quemvis haec actio dabitur,

arretrato alcun documento. Io, poi, reputo che egli non debba non essere punito, e debba essere castigato dal giudice, in via straordinaria, nell'esercizio del suo ufficio. 9. Abitare, poi, <in questo editto> intendiamo sia in casa propria, sia presa in locazione, sia gratuitamente. Certo l'ospite non sarà tenuto, perché non abita lì, ma è solo ospitato; ed è tenuto colui che abbia dato l'ospitalità. Vi è inoltre molta differenza fra chi vi abita e l'ospite, quanta fra chi risiede e chi è di passaggio. 10. Se più abitino nello stesso alloggio di un piano superiore, da dove è stato gettato di sotto qualcosa, si darà questa azione nei confronti di uno qualsiasi <di loro>.

D. 9. 3. 5. 8 ss.

esset, non noceret. 8. Ait praetor: 'ne quis in suggrunda protectove' - haec verba 'ne quis' ad omnes pertinent vel inquilinos vel dominos aedium, sive inhabitent sive non, habent tamen aliquid expositum his locis. 9. 'Supra eum locum, qua vulgo iter fieret inve quo consistetur, id positum habeat.' accipere debemus positum sive in habitationis vel cenaculi, sive etiam in horrei vel cuius alterius aedificii. 10. Positum habere etiam is recte videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab alio positum patitur: quare si servus posuerit, dominus autem positum patiatur, non noxali iudicio dominus, sed suo nomine tenebitur. 11. Praetor ait 'cuius casus nocere posset'. ex his verbis manifestatur non omne quidquid positum est, sed quidquid sic positum est, ut nocere possit, hoc solum prospicere praetorem, ne possit nocere: nec spectamus ut noceat, sed omnino si nocere possit, edicto locus sit. coercetur autem, qui positum habuit, sive nocuit id quod positum erat sive non nocuit. 12. Si id quod positum erat deciderit et nocuerit, in eum competit actio qui posuit, non in eum qui habitaverit, quasi haec actio non sufficiat, quia positum habuisse non utique videtur qui posuit, nisi vel dominus fuit aedium vel inhabitator. nam et cum pictor in pergula clipeum vel tabulam expositam habuisset eaque excidisset et transeunti damni quid dedisset, Servius respondit ad exemplum huius actionis dari oportere ac-

edificio, non arrechi documento. 8. Il pretore afferma: «CHE NESSUNO, NELLA TETTOIA O NEL CORNICIONE». Queste parole: «CHE NESSUNO» riguardano tutti, sia inquilini che proprietari dell'edificio, sia vi abitino sia no, ma che abbiano tuttavia qualche cosa di esposto in quei punti. 9. «SOPRA QUEL LUOGO, PER DOVE LA GENTE PASSI O DOVE SI TRATTENGA, TENGA POSTO». Dobbiamo intendere posto sia in una casa o nell'alloggio di un piano superiore, sia anche in un magazzino o in qualche altro edificio. 10. Si considera correttamente che tenga posto <secondo questo editto> anche chi invero non pose egli stesso <qualcosa>, ma tollera ciò che sia stato posto da altri; perciò, se un servo abbia posto <qualcosa>, e il proprietario tolleri che l'abbia posta, questo non sarà tenuto con un giudizio nossale, ma in nome proprio. 11. Il pretore afferma: «LA CUI CADUTA POSSA ARRECARRE DOCUMENTO». Da queste parole è reso manifesto che non a tutto ciò che è posto, ma a tutto ciò che è posto così che possa recare documento, a questo solo provvede il pretore, affinché non possa recare documento; né aspettiamo che rechi documento, ma che comunque, se possa recare documento, ha luogo l'editto. Si reprime quindi colui che tenne <qualcosa> posto, sia che ciò che era posto recò documento, sia che non recò documento. 12. Se ciò che era stato posto sia caduto ed abbia recato documento, l'azione compete contro colui che pose, non contro colui che vi abitò, quasi che questa azione non basti, perché chi pose certamente non si considera aver tenuto posto <secondo questo editto>; se non è stato proprietario dell'edificio o persona che vi abita. Certamente, anche quando un pittore abbia tenuto esposta su un ponteggio una insegna rotonda o una tavola, e questa sia caduta di sotto ed abbia arrecato un danno ad uno che passava, Servio diede il responso secondo cui doveva essere data l'azione sull'esempio di questa: è,

tionem: hanc enim non competere palam esse, quia neque in suggrunda neque in protecto tabula fuerat posita. idem servandum respondit et si amphora ex reticulo suspensa decidisset et damni dedisset, quia et legitima et honoraria actio deficit. 13. Ista autem actio popularis est et heredes similibusque competit, in heredes autem non competit, quia poenalis est.

infatti, chiaro che questa <azione> non compete, perché la tavola non era posta né in una tettoia né in un cornicione. Egli rispose che si doveva osservare lo stesso; anche se fosse caduta dalla reticella un'anfora appesa, e avesse arrecato danno, perché manca sia una azione basata su una legge, sia una onoraria. 13. Questa azione, poi, è popolare e compete all'erede e a simili persone; però non compete contro gli eredi, perché è penale.